Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Martedì, 28 febbraio 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 28 FEBBRAIO 1978:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 171 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 30 dicembre 1977, n. 4951/R.

(1311)

Elenco n. 172 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre luglio-dicembre 1977.

(1312)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 28 FEBBRAIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto publico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1978. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1978. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania; gestione credito fondiario, in Cosenza:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1978. — **ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1978. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1978. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1978. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1978. — **Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1978. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6 % » sorteggiate il 20 gennaio 1978. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 7 % » sorteggiate il 20 gennaio 1978. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Rimborso di obbligazioni. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1978. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1978. — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata corrige (Boll. Estraz. n. 2). — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata corrige (Boll. Estraz. n. 3). — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata corrige (Boll. Estraz. n. 5).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1978. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 13 febbraio 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1103.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 122 e 123, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 122. — Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, i quali, tuttavia, per potere adire all'esame di diploma devono avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 123. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Gli articoli 135, 136, 137, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 135. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 5 per anno di corso e complessivamente di 20 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 136. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
h) lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche (biennale) I;
c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche (biennale) II;
e) operazioni ginecologiche (biennale) I;
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche (biennale) II;
f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
g) lingua straniera (inglese) quadriennale.

Art. 137. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio . . .	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Art. 141 - la scuola di specializzazione in clinica oculistica muta la denominazione in quella di oftalmologia.

Gli articoli 173, 174, 175, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 173. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di 35 per anno di corso e complessivamente di 100 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 174. — Il piano di studi è il seguente:

I BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica e antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

II Biennio

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli ambienti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controlli degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;

diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a 3 mesi, da svolgere durante il secondo biennio.

Art. 175. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Gli articoli 189, 190, 191, 192, 193, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 189. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Siena e conferisce il diploma di specialista in tisiologa e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 190. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 4 per anno di corso e complessivamente di 16 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 191. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica delle tubercolosi (triennale) III.

(Gli insegnamenti complementari sono: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica).

Art. 192. — I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del quarto anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione, assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 193. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Gli articoli 209, 210, 211, 212, 213, 214, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso

Art. 209. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso gli istituti di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, clinica chirurgica e semeiotica chirurgica.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di 5 anni accademici.

Art. 210. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero massimo degli iscritti è di 45 per l'intero corso di studi e di 9 per il primo anno. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Art. 211. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Art. 212. — Le materie di insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica I;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica II;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.

3° *Anno*:

16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.

4° *Anno*:

24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza;
31) terapia intensiva II.

5° *Anno*:

32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.

Art. 213. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi per potere ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Siena.

Art. 214. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Dopo l'art. 227 sono aggiunti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 228. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la cattedra di chirurgia toracica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 229. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 230. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 231. — La durata del corso di studi è di 5 anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 232. — Il numero massimo degli allievi è di 2 per anno di corso e complessivamente di 10 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 233. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 234. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);

4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

5) elementi di fisioterapia respiratoria;

6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

4) principi e tecniche della circolazione extra corporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mestino e del diaframma (biennale II);

3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 235. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia e in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 236. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 237. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami di cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Art. 238. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in chirurgia toracica sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio . .	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 197

LEGGE 23 febbraio 1978, n. **39**.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 febbraio 1978, n. **40**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 il terzo comma è sostituito dal seguente:

Al suddetto stanziamento si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 febbraio 1978, n. **41**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: A tutte le pensioni, *sono sostituite dalle seguenti*: Alle pensioni; *le parole*: di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, *sono sostituite dalle seguenti*: di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 *e le parole*: in esecuzione dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, *sono sostituite dalle seguenti*: in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa;

al quarto comma, le parole: Nulla è innovato per quanto concerne, *sono sostituite dalle seguenti*: Per l'anno 1978 restano fermi.

All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

A decorrere dal 1° gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

All'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1, primo comma, del presente decreto-legge.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di lavoro compiute, si considera assolto, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando i contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione di fatto giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per il numero delle giornate effettivamente lavorate, fermi restando i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni poste in pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi dell'anno precedente.

I periodi di godimento del trattamento previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

All'articolo 4, primo comma, sono soppresse le parole: un massimo di *e al secondo comma, dopo la parola*: malattie, *è aggiunta la parola*: e.

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*. — L'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.

Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11 della legge medesima.

La regolarizzazione è effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 febbraio 1978, n. **42**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mer-

cantile e le società "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere previa convenzione alla società per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera *a*) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 1 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 1-*bis*. — A decorrere dal 1° gennaio 1979 per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonché i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla società per azioni « Lloyd Triestino » di navigazione ed alla società per azioni « Adriatica » di navigazione con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 1° novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle società « Navigazione alto Adriatico » e « Linee marittime dell'Adriatico ».

Il personale navigante iscritto presso le capitanerie di porto nei turni particolari delle società cessanti sarà iscritto nei turni particolari delle società subentranti.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee, previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle società cessanti al 1° novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978.

Al personale navigante ed amministrativo così assunto saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio raggiunta al 31 dicembre 1978, nonché il grado e la qualifica raggiunti al 1° novembre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1° novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra.

Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti già effettuati.

La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle società di navigazione « Lloyd Triestino » e « Adriatica » è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministro per la marina mercantile che sarà data in riferimento alla idoneità specifica del naviglio ed alla congruità del prezzo, sentito il parere tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 1-*ter*. — Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI — BISAGLIA — COLOMBO

Visto *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 febbraio 1978, n. 43.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito con il seguente*:

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

E' fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e,

per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il commissario *ad acta* che vi provvede entro il termine di 90 giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 — che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei comitati regionali di controllo — comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

Le ritenute relative alle annualità di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1° gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

All'articolo 4, al secondo comma, le parole: nei limiti del 40 per cento dei cespiti medesimi, *sono sostituite con le seguenti*: nei limiti del 50 per cento dei cespiti medesimi per gli enti del Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi *e sono soppresse le parole*: e delle disponibilità di credito per investimenti riservati agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno, con delibera da adottare entro il 31 marzo 1978.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 — escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonchè quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione, e per i costi delle fun-

zioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che vi siano tenuti, dal bilancio di previsione rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, e per gli altri enti dal documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1. Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purchè pubblici, comunque costituiti.

Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1 risultino spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato ai sensi della citata legge 12 novembre 1971, n. 952, e sulle quali è consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e le province potranno predisporre i bilanci di previsione 1978 includendovi l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento.

I limiti di cui al primo e secondo comma sono rispettivamente elevati al 10 ed al 7 per cento per i comuni e le province del Mezzogiorno.

Gli enti locali che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, l'ente locale dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

All'articolo 6, i commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende e nelle province e loro aziende.

Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

I comuni la cui popolazione è compresa tra i trentamila ed i cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale specializzato che è strettamente necessario alla gestione di nuovi servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La delibera per tali assunzioni, ove necessario, comporta modifica della pianta organica.

I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi servizi a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico, provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.

Per i comuni fino a cinquemila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, sempreché si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.

I comuni e le province istituiti dal 1° gennaio 1974, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento delle vacanze stesse.

L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.

Le spese per il personale derivanti dalla applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato al quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 11, entro il 31 marzo 1979.

Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi è riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285. Tale percentuale è elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalità ed in base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.

Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla regione o la cui spesa è coperta da contributi statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle deleghe di funzioni amministrative.

Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento economico generale del

personale e le modifiche dei ruoli organici dello stesso. diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei comuni e delle province, e nella composizione della sezione organici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Nell'anno 1978 i comuni, le province e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi già in concessione, o comunque gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali, e provvedono alla gestione diretta dei servizi predetti, devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o società, che precedentemente gestivano il servizio, regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.

I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.

L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province di Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

E' ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977 ancorché non integralmente approvate dalla commissione centrale finanza locale.

L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per le parti non approvate dalla commissione centrale finanza locale e non eseguite, avrà luogo a far tempo dal 1° gennaio 1978.

In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in sede di applicazione dei precedenti accordi nazionali si sono verificate disparità di trattamento economico del personale, dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.

Dopo l'articolo 6 *è inserito il seguente*:

Art. 6-*bis*. — Le limitazioni di cui al precedente articolo 6 non si applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e dei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

All'articolo 7 *sono aggiunte, in fine, le parole*: oltre alle spese già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, *e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno 1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con legge regionale viene disposta la erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni.

All'articolo 8, *al primo comma, dopo le parole*: la spesa corrente, *sono aggiunte le seguenti*: compresi gli ammortamenti;

al terzo comma, le parole: corrispondenti percorsi, *sono sostituite dalle seguenti*: percorsi equivalenti.

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 25 per cento.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.

La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977, nei confronti dello Stato.

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1978.

L'articolo 10 *è sostituito con il seguente*:

Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonché dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo articolo 11.

Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero dell'interno e a tale fine gli enti

locali dovranno trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che avessero già trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.

Dopo l'articolo 10 *è inserito il seguente*:

Art. 10-*bis*. — Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno provvederà ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977 con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare dei contributi stessi. Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del presente decreto.

A favore delle comunità montane comprendenti i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché del consorzio dei comuni denominato Comunità collinari del Friuli, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi — a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 — fino alla concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunità nell'anno 1977 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

L'articolo 11 *è sostituito con il seguente*:

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione — firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario — da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalità relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.

Dopo l'articolo 11 *è aggiunto il seguente*:

Art. 11-*bis*. — I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.

Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.

All'articolo 12, *al primo comma, dopo la parola*: approvato, *sono aggiunte le seguenti*: o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.

All'articolo 13, *dopo le parole*: enti locali, *sono aggiunte le seguenti*: se debitori.

L'articolo 14 *è sostituito con il seguente*:

Per l'anno 1978 è istituita un'addizionale ai tributi di competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali:

1) imposta sulla pubblicità: 50 per cento;

2) diritti sulle pubbliche affissioni: 80 per cento;

3) imposta sui cani: 100 per cento;

4) tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento;

5) tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento.

Le addizionali di cui sopra sono devolute ai comuni ed alle province e da questi riscosse con le stesse modalità dei relativi tributi.

I comuni entro il 31 marzo devono, in deroga alle disposizioni vigenti, deliberare per l'anno 1978 l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito del tributo sia pari al costo del relativo servizio. L'aumento non può in ogni caso superare il 100 per cento degli importi previsti nelle tariffe già deliberate.

Ove dalla applicazione dell'aumento massimo di cui al comma precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito pari al costo del servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al costo del servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1° gennaio 1979 nei limiti massimi di un ulteriore cento per cento delle tariffe in vigore nel 1977.

Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e 5) del primo comma si applicano con decorrenza dal 1° aprile 1978; le addizionali di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma nonché l'aumento di cui al terzo comma si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Entro il 31 marzo 1978 i comuni procedono alla revisione dei proventi e dei diritti relativi alle entrate extra-tributarie propriamente comunali riscosse a tariffa, quando l'ultima revisione della tariffa stessa sia entrata in applicazione prima del 31 dicembre 1974. L'aumento non potrà essere inferiore al 20 e superiore al 100 per cento avuto riguardo alla data alla quale risale l'ultimo aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1° aprile 1978. Per le tariffe relative ad entrate soggette alle disposizioni sui prezzi amministrati, l'obbligo sopra stabilito è subordinato all'espletamento delle relative procedure per la preventiva autorizzazione.

Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei conces-

sionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

L'articolo 15 *è sostituito dal seguente*:

Sino al 31 dicembre 1978 o, se precedente, sino all'entrata in vigore della riforma della municipalizzazione, è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonché per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.

Hanno comunque efficacia, per il periodo transitorio, le deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31 dicembre 1977.

L'articolo 16 *è soppresso.*

All'articolo 18 *le parole*: rispettivamente del 40 e del 20 per cento, *sono sostituite con le seguenti*: del 35 per cento; *e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

Per le camere di commercio della Sicilia e della Calabria l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se più favorevole, con le entrate riscosse nel 1973, in deroga al quarto comma dell'articolo 35 del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1977.

Per l'anno 1978 le camere di commercio potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1976.

Dopo l'articolo 19, *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 19-*bis*. — Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione delle regioni all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 somme sostitutive di importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10 per cento.

Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 19-*ter*. — Per eventuali necessità di cassa connesse all'attività creditizia della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

All'articolo 20, *secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole*: Per tali certificati di credito è data facoltà di applicare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — COSSIGA — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 febbraio 1978, n. 44.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti*:

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle con-

trollate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2ª fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purché maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti.

Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto della impresa richiedente.

Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:

a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;

b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° ottobre 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purché il lavoro continui o sia ripreso;

al terzo comma, dopo le parole: banche di interesse nazionale, *sono aggiunte le seguenti*: nonché gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale.

All'articolo 2, la lettera b) *è sostituita dalla seguente*:

b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e fibra del Tirso società per azioni;

Art. 2.

La procedura prevista dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro per i lavori pubblici, presidente del CER, dei contributi stanziati dalla stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse.

La procedura di cui al comma precedente si applica a tutte le iniziative finanziate ai sensi delle leggi ivi richiamate anche se i lavori risultino iniziati dopo il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, così come sostituito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Ai provvedimenti emanati in dipendenza del disposto dei commi precedenti si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del citato articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Art. 3.

Il contributo statale previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso anche su operazioni di mutuo agevolato effettuate da istituti di credito convenzionati o in comuni diversi da quelli indicati nella domanda originaria.

Ai fini della concessione del contributo statale ai sensi delle leggi di cui al comma precedente, le società di mutuo soccorso sono equiparate alle cooperative edilizie.

L'utilizzazione dei fondi prevista dall'articolo 6-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'adeguamento delle quote a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi riferita anche alla copertura dei maggiori oneri risultanti dalle integrazioni di mutuo concesse in applicazione dei decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975.

La ripartizione disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è variata in relazione alle effettive necessità derivanti dalla realizzazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 30 settembre 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (triennale di Milano), per la sedicesima esposizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (triennale di Milano);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977, con il quale la prof.ssa Liliana Grassi è stata nominata, quale membro designato dall'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere, componente del consiglio di amministrazione dell'ente anzidetto, per la sedicesima esposizione;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Grassi, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione formulata dall'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere, ai sensi dell'art. 3, lettera *i*), della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Adriano Bausola è nominato, quale membro designato dall'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere, componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (triennale di Milano), per la sedicesima esposizione, in sostituzione della prof.ssa Liliana Grassi, dimissionaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 90

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Sostituzione di un componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3 in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 25 giugno 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Considerato che l'enotecnico Giuseppe Pavesio, componente del predetto comitato in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, ha rassegnato, con lettera in data 7 novembre 1977, le proprie dimissioni;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e procedere alla sostituzione dell'enotecnico Giuseppe Pavesio con altro membro designato dell'organizzazione sindacale interessata;

Vista la designazione della detta organizzazione sindacale in data 8 novembre 1977;

Decreta:

L'enotecnico Giuseppe Battistuzzi è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979 in sostituzione dell'enotecnico Giuseppe Pavesio ed in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 289

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lettomanoppello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Lettomanoppello, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lettomanoppello (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Lettomanoppello, che si dichiara respinta;

Visto che nel deliberato della commissione provinciale di Pescara del 26 novembre 1976 è stata erroneamente inserita nel vincolo di Lettomanoppello la zona di Passolanciano, per una imprecisazione dei confini comunali presenti nella cartografia a disposizione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere allo stralcio della zona predetta dal vincolo di Lettomanoppello;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da *eventuali incontrollabili situazioni insediative;*

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di essere degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico, che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso) termina nel convento detto « delle monache », stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, visioni orride e belle nello stesso tempo, tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'eremo di S. Pietro a Majella (richiamando la maestosità ed il silenzio di una mistica religiosa ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la macchia di Abbateggio, il vallone di S. Bartolomeo, la rava dell'Avellana, il colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'Abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli complessi quali, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazione che mano mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Lettomanoppello (Pescara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

si diparte dal confine comunale con Manoppello a quota 239, segue lo stesso confine comunale passando per le quote 254, 267 fino a congiungersi con il confine comunale di Turrivalignani, segue tutto lo stesso confine fino alla quota 126 in località « La Fornace »; da qui segue il confine comunale con Scafa fino alla località « La Chiusa » da dove continua con il confine comunale di Abbateggio fino a quota 223; da qui corre lungo la linea di confine con Roccamorice fino al confine con la provincia di Chieti a quota 1391, proseguendo poi fino alla quota 1298 posta sullo stesso confine provinciale; da qui segue il confine comunale di Serramonacesca che si articola lungo il sentiero tra il piano di Torica ed il piano di Renzi, passa quindi per quota 1321, di qui con linea retta va a quota 1343 e dalla località Castelluccio a quota 1337, continua per il confine con Serramonacesca fino a quota 1032 per continuare lungo il confine con Manoppello alla quota 239.

Viene esclusa dalla proposta di vincolo la zona di concessione mineraria che ha come confine:

la strada che partendo da Manoppello a quota 239, segue con le quote 270, 294, 349; con linea retta si congiunge alle quote 348, 465, 544 dove si ricollega al confine comunale con Manoppello seguendo la linea fino alla quota 239.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Lettomanoppello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

Alle ore 11 constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Comune di Lettomanoppello.

Il sindaco benchè regolarmente invitato con lettera raccomandata risulta assente, su invito del presidente, si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso.

Si propone la votazione: si astiene l'arch. Lucio De Paolis con la prima dichiarazione di voto; votano a favore tutti gli altri membri.

A maggioranza quindi la commissione, dopo aver ricordate le motivazioni del vincolo propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

Comune di Lettomanoppello:

si diparte dal confine comunale con Manoppello a quota 239, segue lo stesso confine comunale passando per le quote 254, 267 fino a congiungersi con il confine comunale di Turrivalignani, segue tutto lo stesso confine fino alla quota 126 in località « La Fornace »; di qui segue il confine comunale con Scafa fino alla località « La Chiusa », da dove continua con il confine comunale di Abbateggio fino a quota 223; da qui corre lungo la linea di confine con Roccamorice fino al confine con la provincia di Chieti, ne segue i limiti fino alla località Castelluccio a quota 1337, continua per il confine con Serramonacesca fino a quota 1032 per continuare lungo il confine con Manoppello alla quota 239.

Viene esclusa dalla proposta di vincolo la zona di concessione mineraria che ha come confine: la strada che partendo da Manoppello a quota 239, segue le quote 270, 294, 349; con linea retta si congiunge alle quote 348, 465 e 544 dove si ricollega al confine comunale con Manoppello seguendone la linea fino alla quota 239.

La zona è così riportata in planimetria 1:25.000 e la medesima viene firmata da tutti i presenti ed allegata al presente verbale.

(963)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Castrignano del Capo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e la parte del territorio comunale di Castrignano del Capo, ad integrazione di precedente vincolo (decreto ministeriale 14 aprile 1967, *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1967);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castrignano del Capo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale per i suoi importanti monumenti di stile barocco e le sue numerose cripte bizantine e con le sue macchie verdi costituite da latifogli, conifere ed eucaliptus;

Decreta:

La residua parte del territorio comunale di Castrignano del Capo a completamento del vincolo preesistente sulla zona costiera della frazione di S. Maria di Leuca, escluso il centro abitato del comune stesso e delle frazioni di Giuliano e Salignano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord con il territorio comunale di Morciano di Leuca; ad ovest con il territorio comunale di Patù; ad est con il territorio comunale di Gagliano del Capo; a sud con il mare Jonio e con la zona costiera della frazione di S. Maria di Leuca, precedentemente vincolata con decreto ministeriale 14 aprile 1967, e precisamente il limite che da Punta Reuma al congiungimento con la strada Maglie-Santuario e quindi a valle della provinciale per Marina di Leuca e della comunale Doppia Croce sino all'innesto con il viale Cristoforo Colombo, dall'innesto predetto percorrendo la

riviera Cristoforo Colombo sino al termine e poi la via Fabio Filzi e la successiva litoranea provinciale Leuca-Gallipoli fino alla Torre Marchiello e ai confini del territorio del comune di Castrignano del Capo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Lecce.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari curerà che il comune di Castrignano del Capo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori e detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
LATTANZIO

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 21 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 219 del 23 novembre 1968.

CASTRIGNANO DEL CAPO: vincolo panoramico della residua parte del territorio comunale a completamento del vincolo preesistente sulla zona costiera.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità rinunzia alla effettuazione della ricognizione dei luoghi perché già a tutti i singoli componenti sono già note le caratteristiche bellezze naturali e panoramiche delle località in esame.

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord con il territorio comunale di Morciano di Leuca;
ad ovest con il territorio comunale di Patù;
ad est con il territorio comunale di Gagliano del Capo;
a sud con il mare Jonio ed Adriatico.

Poligonali:

tutto il territorio comunale eccettuato il centro abitato del comune di Castrignano del Capo e delle frazioni di Giuliano e Salignano, secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, e di quella in ampliamento prevista, in detti centri, dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

Il sindaco si oppone alla proposta di vincolo di S. Maria di Leuca in quanto non ritiene di essere stato autorizzato dal consiglio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che non vi è unanimità di consensi per quanto concerne il centro abitato di S. Maria di Leuca, mette a votazione la proposta di vincolo da cui risultano cinque voti favorevoli ed uno contrario alla inclusione di S. Maria di Leuca nella proposta suddetta.

La commissione, a maggioranza, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali delibera di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Castrignano del Capo, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Castrignano del Capo per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale d'insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi 3 e 4.

(*Omissis*).

(964)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Farmacotecnica Ricci S.r.l., in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4630 in data 5 agosto 1969 la ditta Farmacotecnica Ricci S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Castiglione, 33, preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche in fiale;

Vista la ministeriale n. 800/S1/1362/26581 in data 13 settembre 1976 notificata in data 23 settembre 1976, con la quale la ditta fu invitata a provvedere ad apportare alla propria officina alcune modifiche strutturali ed organizzative entro il termine di novanta giorni dalla data della notifica;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1977, con la quale la ditta, preso atto che la mancata ottemperanza, anche parziale, a quanto prescritto avrebbe comportato la revoca della autorizzazione alla produzione, richiedeva una proroga di mesi tre al termine stabilito;

Tenuto conto che dalle risultanze dell'ispezione praticata a cura dell'ufficio del medico provinciale di Bologna in data 24 ottobre 1977, è emerso, fra l'altro, che la ditta non ha ottemperato alle richieste della citata ministeriale in data 13 settembre 1976;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farmacotecnica Ricci S.r.l. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Castiglione, 33, concessa con decreto ministeriale n. 4630 in data 5 agosto 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Concedibilità provvisoria agli assistiti dagli enti mutualistici della specialità medicinale « Neurobiol », della ditta O.F.T. - Officina farmaceutica tiberina di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 10 agosto 1977 « Revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 28 settembre 1977, con il quale, fra l'altro, è stato determinato un elenco di confezioni di specialità medicinali non più concedibili per l'assistenza farmaceutica, fra cui sono comprese le confezioni di sciroppo da g 200 per bambini e da g 200 per adulti, della specialità medicinale « Neurobiol », registrata a nome della ditta O.F.T. - Officina farmaceutica tiberina di Roma;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 18 reg. ord. in data 18 gennaio 1978, con la quale è stata accolta la domanda incidentale della ditta O.F.T., intesa ad ottenerne la sospensione della esecuzione del decreto sopra precisato, limitatamente alla specialità suindicata;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla citata ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, in attesa della definitiva pronuncia nel merito;

Decreta:

Le confezioni di sciroppo da g 200 per bambini e da g 200 per adulti, della specialità medicinale « Neurobiol », della ditta O.F.T. - Officina farmaceutica tiberina di Roma, sono provvisoriamente concedibili agli assistiti dagli enti mutualistici alle condizioni previste dal decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 10 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1724)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Nomina del comitato direttivo e del collegio sindacale della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 21 di detta legge che ha istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, una speciale sezione, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa, con il compito di prestare le fidejussioni previste dall'art. 20 della citata legge n. 153;

Considerato che ai termini del sopracitato art. 21, i componenti del comitato direttivo e del collegio sindacale della predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli enti interessati;

Decreta:

Il comitato direttivo ed il collegio sindacale della sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, presso il sopraindicato Fondo interbancario di garanzia, sono costituiti come segue:

Comitato direttivo:

Masi dott. Angelo, presidente e Provenzano dott. Calogero, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Aprea dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pistella dott. Alessandro, in rappresentanza del Fondo interbancario di garanzia;

Guerneri dott. Adrio, in rappresentanza degli istituti di credito;

Cardillo dott. Mario, in rappresentanza della Banca d'Italia;

Ghiselli dott. Adolfo, in rappresentanza della Confagricoltura;

Parlagreco prof. Attilio, in rappresentanza della Coldiretti;

Corbetta dott. Pierino, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Bissi Elio, in rappresentanza della UIMEC-UIL.

Partecipano inoltre al comitato direttivo, con diritto di voto, in rappresentanza delle regioni i signori:

Pucci Anselmo, assessore all'agricoltura della regione Toscana;

Pujia Carmelo, assessore all'agricoltura della regione Calabria;

Borgo Franco, assessore all'agricoltura della regione Veneto.

Collegio sindacale:

Corbo dott. Antonio, presidente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Verrecchia dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tranquilli dott. Vincenzo, in rappresentanza della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 43

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 750 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 94,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 44

(1726)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 13 settembre 1977, con la quale le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Arabia Saudita è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 13 settembre 1977 per le provenienze dall'Arabia Saudita perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1608)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 22 agosto 1977, con la quale le provenienze dalla Siria sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Siria è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 22 agosto 1977 per le provenienze dalla Siria perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1609)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3006/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1978).

Regolamento (CEE) n. 3007/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1978).

Regolamento (CEE) n. 3008/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1978).

Regolamento (CEE) n. 3009/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1978).

Regolamento (CEE) n. 3010/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1978).

Regolamento (CEE) n. 3011/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1978).

Regolamento (CEE) n. 3012/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3013/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 3014/77 del consiglio, del 21 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 11/77 del consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene a determinati prodotti dell'industria tessile.

Regolamento (CEE) n. 3015/77 del consiglio, del 21 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 12/77 del consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 3016/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari di Cipro, commercializzati con la menzione « Cyprus Sherry », ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3017/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, recante proroga del regolamento (CEE) n. 2365/77, che sospende l'applicazione della condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna e di Cipro, in virtù degli accordi fra la Comunità e ciascuno di tali paesi.

Regolamento (CEE) n. 3018/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, relativo al regime applicabile agli scambi tra la Comunità economica europea e Cipro nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 3021/77 del consiglio, del 30 dicembre 1977, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Pubblicati nel n. L 355 *del* 31 *dicembre* 1977.

(174/C)

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Pubblicato nel n. L 356 *del* 31 *dicembre* 1977.

(175/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni al regolamento giuridico ed economico del personale dipendente dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Con decreto 7 febbraio 1978 del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stata approvata la deliberazione, adottata il 16 novembre 1977 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernente la modifica degli articoli 13, 16, 17 e 19 e delle tabelle del regolamento giuridico ed economico del personale dipendente dal consiglio nazionale predetto.

(1371)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 25 ottobre 1977, n. 1600, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno abbandonato dell'ex Roggia Bernarda in località S. Lazzaro del comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale 475 della superficie di mq 80 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1372)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pizzighettone

Con decreto 11 novembre 1977, n. 1895, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ricadente nella sede dell'ex canale di carico della centralina Polenghi in comune di Pizzighettone (Cremona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, particella 561 della superficie di mq 460 ed indicato nel foglio di mappa in scala 1:1000 con allegata relazione 12 marzo 1977 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; foglio di mappa e relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1373)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza d'Adige

Con decreto 10 novembre 1977, n. 1112, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo sinistro abbandonato dello scolo Cavariega in comune di Piacenza d'Adige (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale 23/a/b della superficie di Ha 0.12.70 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1374)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Brunello di Montalcino » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Brunello di Montalcino » (Sangiovese grosso).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio del comune di Montalcino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Brunello di Montalcino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti collinari, bene esposti, di altitudine non superiore a 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Brunello di Montalcino » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 2,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente articolo, i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente in via indicativa, in vendemmia, la produzione media unitaria delle uve, prescrivendo da parte dei conduttori che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi d'impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni e conservato, per almeno tre anni di detto periodo, in botti di rovere o di castagno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » a « Brunello di Montalcino » nella misura massima del 15%. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 7.

Il vino « Brunello di Montalcino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato per l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto ed armonico;

gradazione alcolica complessiva minima: 12,5;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il vino « Brunello di Montalcino » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 5 anni può portare, come qualificazione la dizione « Riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Brunello di Montalcino », in vista della vendita, devono essere di forma « Bordolese » di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Brunello di Montalcino » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Brunello di Montalcino » deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

(871)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Pesche », in Pesche, in liquidazione

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978, il rag. Carlo Pastore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Pesche », in Pesche (Isernia), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 30 novembre 1972, in sostituzione dell'avv. Sergio Proto.

(1556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni provinciali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Agrigento	10.420.000.000
Siracusa	11.280.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Potenza:	
Cancellara	70.564.000

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Benevento:	
Montefalcone di Valfortore	15.000.000

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Palma di Montechiaro	520.000.000
Provincia di Alessandria:	
Odalengo Grande	9.800.000
Provincia di Ancona:	
Loreto	478.000.000
Osimo	1.010.000.000
Provincia di Arezzo:	
Monte San Savino	305.000.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Appignano del Tronto	77.000.000
Colli del Tronto	54.000.000
Francavilla d'Ete	45.400.000
Magliano di Tenna	73.000.000
Monteleone di Fermo	54.000.000
Montelparo	104.000.000
Monte Rinaldo	48.800.000
Monte San Pietrangeli	75.000.000
Monte Vidon Corrado	44.900.000
Provincia di Avellino:	
Salza Irpina	36.300.000
Villamaina	18.700.000
Provincia di Bari:	
Modugno	780.000.000
Mola di Bari	1.860.785.000
Provincia di Benevento:	
Castelpagano	42.700.000
Castelpoto	82.000.000
Moiano	75.000.000
Provincia di Belluno:	
Alano di Piave	19.900.000
Farra di Alpago	41.400.000
Vas	3.700.000
Provincia di Caltanissetta:	
Butera	398.000.000
Delia	182.000.000
Santa Caterina Villarmosa	459.000.000
Vallelunga Pratameno	230.000.000
Provincia di Caserta:	
Castel Campagnano	62.000.000
Francolise	90.000.000
Frignano	216.500.000
Provincia di Catania:	
Gravina di Catania	113.000.000
Trecastagni	83.000.000
Valverde	153.000.000
Vizzini	493.000.000
Provincia di Catanzaro:	
Crucoli	275.000.000
Provincia di Como:	
Cassago Brianza	7.500.000
Provincia di Cosenza:	
Cerisano	108.000.000
Malvito	112.000.000
Provincia di Cremona:	
Gombito	17.300.000
Pieranica	22.200.000
Provincia di Foggia:	
Faeto	66.000.000
Provincia di Grosseto:	
Castiglione della Pescaia	155.000.000
Provincia di Isernia:	
Pesche	27.700.000
Pettoranello del Molise	18.200.000
Provincia di L'Aquila:	
Avezzano	1.080.000.000
Collepietro	47.500.000
Corfinio	73.000.000
Fontecchio	35.800.000
Navelli	46.700.000
Raiano	69.000.000
San Benedetto in Perillis	25.500.000
Tione degli Abruzzi	48.800.000
Provincia di La Spezia:	
Cornoviglio	65.000.000
Follo	34.500.000
Sesta Godano	15.800.000
Provincia di Lecce:	
Alliste	316.000.000
Melpignano	196.000.000
Salice Salentino	299.000.000

	Lire
Provincia di Livorno:	
Marciana Marina	32.500.000
Provincia di Lucca:	
Vagli Sotto	16.400.000
Provincia di Massa-Carrara:	
Zeri	234.000.000
Provincia di Milano:	
Cavenago di Brianza	24.700.000
Provincia di Napoli:	
Forio	9.200.000
Ischia	77.000.000
San Giorgio a Cremano	818.000.000
Volla	115.000.000
Provincia di Nuoro:	
Galtelli	18.500.000
Provincia di Padova:	
Pontelongo	54.000.000
Provincia di Palermo:	
Valledolmo	99.000.000
Provincia di Pavia:	
Castelnovetto	20.700.000
Cozzo	18.500.000
Sant'Alessio con Vialone	26.717.000
Provincia di Pescara:	
Penne	680.000.000
Picciano	71.000.000
Scafa	63.000.000
Provincia di Pisa:	
Lari	357.000.000
Peccioli	313.000.000
Provincia di Pistoia:	
Quarrata	710.000.000
Provincia di Potenza:	
Calvera	56.000.000
Carbone	34.300.000
Cersosimo	33.100.000
Fardella	58.000.000
Missanello	46.200.000
Pietragalla	131.000.000
Pietrapertosa	83.000.000
Pignola	67.000.000
San Chirico Raparo	86.000.000
Sant'Angelo le Fratte	70.000.000
Teana	19.800.000
Terranova di Pollino	99.000.000
Viggianello	75.000.000
Viggiano	94.000.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Condofuri	373.000.000
Molochio	196.000.000
San Luca	365.000.000
Provincia di Roma:	
Marino	540.000.000
Velletri	2.030.000.000
Provincia di Rovigo:	
Bagnolo di Po	99.000.000
Castelguglielmo	104.000.000
Ceneselli	138.000.000
Pontecchio Polesine	86.000.000
Provincia di Salerno:	
Baronissi	177.000.000
Contursi-Terme	14.900.000
Pellezzano	178.000.000
Salvitelle	41.200.000
Tortorella	41.700.000
Provincia di Siena:	
San Gimignano	267.000.000
Provincia di Torino:	
Montalto Dora	84.038.000
Provincia di Trapani:	
Salemi	1.190.000.000
Provincia di Venezia:	
Salzano	96.000.000
Stra	75.000.000
Provincia di Vicenza:	
Carrè	14.405.000
Longare	15.000.000

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Nuoro:	
Osini	26.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Lucca:	
Borgo a Mozzano	7.770.000

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Taranto:	
San Giorgio Jonico	85.010.000

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fifanco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Frattamaggiore	180.000.000

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Grosseto:	
Cinigiano	18.140.000
Orbetello	32.150.000
Provincia di Savona:	
Spotorno	73.160.000

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Pistoia:

Piteglio 23.380.000

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Ravenna:

Casola Valsenio 25.280.000

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Lire

Provincia di Macerata:

Visso 17.350.000

Provincia di Pesaro-Urbino:

Barchi . 1.830.000
Monteciccardo . . 17.545.000

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Potenza:

S. Costantino Albanese 12.630.000

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Cosenza:

Maierà . . . 6.450.000

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Benevento:

Colle Sannita . . . 33.960.000

Con decreti ministeriali 20 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Lire

Provincia di Latina:

Gaeta 160.200.000

Provincia di Napoli:

Frattamaggiore . . . 212.400.000

Provincia di Oristano:

Ales 26.900.000

Provincia di Taranto:

San Giorgio Jonico 78.430.000

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Grosseto:

Orbetello 171.000.000

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Cosenza:

Maierà 4.350.000

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Salerno:

Montecorice 21.000.000

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire

Provincia di Oristano:

Ales 18.000.000

(Da 872/M a 1012/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 febbraio 1978 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede in Roma, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Renato De Mattia, nato a Katowice (Polonia) il 19 settembre 1922, il dott. Giovanni Colli, nato a Torino il 25 luglio 1906 e il dott. Cesare Rossini, nato a Livorno il 27 agosto 1922, sono nomitati commissari straordinari e il dott. Antonino Arista, nato a Siracusa il 23 gennaio 1915, il prof. Euclide Antonini, nato a Roma il 2 gennaio 1924, il prof. Antonino Castana, nato a Roma il 20 giugno 1924, il dott. Enrico Flores d'Arcais, nato ad Este (Padova) l'11 febbraio 1920 e il prof. Nazzareno Ferri, nato a Pianella (Pescara) il 10 marzo 1927, sono nominati membri del comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede in Roma, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il Governatore: BAFFI

(1683)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per soli titoli, riservati ai docenti di educazione fisica, per il passaggio alla quarta classe di stipendio, anticipato per merito distinto, per posti disponibili al 1° ottobre 1972, 1973 e 1974.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il proprio decreto 12 giugno 1971;
Veduto il decreto ministeriale 20 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977, registro n. 62, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 in data 5 settembre 1977, col quale sono stati indetti i concorsi per soli titoli, riservati ai docenti di educazione fisica, per il passaggio alla quarta casse di stipendio, anticipato per merito distinto, per posti disponibili al 1° ottobre 1972, 1973 e 1974;
Ritenuta l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi al fine di consentire una più vasta partecipazione dei docenti interessati;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui alle premesse è riaperto, con scadenza al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 108

(1614)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1977, registro n. 11 Istruzione, foglio n. 113, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1977, si svolgeranno nei giorni 17 e 18 marzo, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(1685)

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 239, avranno luogo i giorni 18 e 19 aprile 1978, con inizio alle ore 15, presso l'istituto tecnico industriale «G. Galilei», via Conte Verde n. 51, Roma.

(1563)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1977, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 197, avrà luogo il giorno 30 marzo 1978, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

(1564)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo medici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo medici, indetto con decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 1725, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 107, avranno luogo a Roma, alle ore 7,30 dei giorni 15 e 16 marzo 1978 presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(1684)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Risultato del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte al centro traumatologico ortopedico di Trento «Villa Igea».

La commissione giudicatrice del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate al centro traumatologico ortopedico di Trento «Villa Igea», indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, è pervenuta ai seguenti risultati:

opera 1ª (pala d'altare in terracotta patinata) ha dichiarato vincitore il prof. Eolo Costi di Roma;

opera 2ª (statua a tutto tondo in legno) non ha proclamato alcun vincitore per mancanza nei bozzetti presentati dei requisiti artistici richiesti dal bando.

(1659)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, n. 14/6666, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 44 Finanze, foglio n. 254, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Considerato che il dott. Giuseppe Zanghi, direttore aggiunto di divisione, segretario della predetta commissione, per sopraggiunti motivi di salute, non può adempiere all'incarico conferitogli e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Mariani, direttore aggiunto di divisione, è nominato segretario della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, in sostituzione del pari grado dott. Giuseppe Zanghi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1978
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 31

(1352)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Girolamo De Stefano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Enzo Raspi, primario dell'ospedale G. Banti-Salviatino di Pratolino di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 1° aprile 1977 in sostituzione del prof. Girolamo De Stefano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 209

(1617)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe;

Considerato che il prof. Tommaso Marullo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonio Ottaviani, direttore della clinica otorinolaringoiatrica, presso l'Università di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 14 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Tommaso Marullo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 265

(1616)

Elenco dei primari di immuno-ematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1972, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di immuno-ematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di immuno-ematologia e servizio trasfusionale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di immuno-ematologia e servizio trasfusionale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Florio Francesco, nato a Grumento Nova il 16 agosto 1923;

Gario Stelio, nato a Torino il 22 luglio 1930;

Iasonna Giulio, nato a Campobasso il 22 agosto 1937;

Lattanzio Franco, nato a Bari l'11 marzo 1925;

Montale Paolo, nato a Genova il 10 gennaio 1926;

Negro Nicola, nato a Presicce il 1° gennaio 1928.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di immuno-ematologia e servizio trasfusionale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bondovalli Mario, nato a Reggio Emilia il 31 luglio 1931.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1250)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate

Con decreto 1° febbraio 1977, n. 32, del presidente della regione Lombardia è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Tradate.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Il termine di presentazione delle domande, indirizzate al medico provinciale di Varese, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Varese.

(1536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Salsomaggiore Terme

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6122/1975 del 5 gennaio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Salsomaggiore Terme;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice di esame;

Vista la nota n. 61.1/14033/76 del 27 dicembre 1977 della regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 1193 del 5 agosto 1976 della giunta municipale del comune di Salsomaggiore Terme;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Cammi dott. Romano, in servizio presso la sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Starcich prof. Riccardo, direttore della 2ª patologia medica, Parma;

Bellelli prof. Ennio, direttore dell'istituto di igiene, Parma;

Montanarini dott. Corrado, in servizio presso la sezione decentrata del comitato di controllo di Parma;

Sozzi dott. Francesco, funzionario medico in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Parma;

Corsello dott. Antonino, ufficiale sanitario del comune di Parma.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, addì 10 febbraio 1978

Il medico provinciale: ROBERTI

(1500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ravenna

Con decreto 14 febbraio 1978, n. 325, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ravenna.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 15 maggio 1978.

(1499)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 16 gennaio 1978, n. 318/77, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto vacante di ufficiale sanitario presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, con sede in Carpi. Per il detto posto è stabilito il trattamento economico di L. 4.500.000 annue oltre alla indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità e all'eventuale aggiunta di famiglia ed ogni altro diritto previsto dalle leggi vigenti, se ed in quanto spettante.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all'ufficio del medico provinciale di Modena, viale Gramsci, 10, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 maggio 1978. Per ogni e qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del consorzio per i servizi sanitari e sociali, con sede in Carpi.

(1426)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(706/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(703/S)

OSPEDALE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valeggio sul Mincio (Verona).

(698/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(700/S)

OSPEDALE « DANIELE - ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(696/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di gastroenterologia;
un posto di assistente della divisione di oncologia;
un posto di assistente della divisione di angiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(701/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(697/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780580)